

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2017
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/06/2021
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2022
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27/04/2023

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	6
Articolo 1 - Oggetto.....	6
Articolo 2 - Definizioni.....	6
Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti.....	8
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	10
Articolo 4- Soggetto attivo.....	10
Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione.....	10
Articolo 6 - Soggetti passivi.....	11
Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria.....	12
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA	14
Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario.....	14
Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa.....	15
Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile.....	17
Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	17
Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree.....	19
Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili.....	19
Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.....	20
Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	20
Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d’uso.....	22
Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche.....	23
Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa.....	24
Articolo 17 - Tariffa per servizio nuclei familiari con bambini.....	25
Articolo 18– Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	26
Articolo 18- bis – Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni.....	27
Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti.....	27
Articolo 20 – Mercati (abrogato).....	28
Articolo 21 – Servizi complementari.....	28
Articolo 22 – Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA).....	28
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	28
Articolo 23 - Comunicazione.....	29
Articolo 23-bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	32
Articolo 24 - Controllo.....	33
Articolo 25- Sanzioni.....	34
Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	35
Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva.....	36
Articolo 27-bis Rateizzazione dei pagamenti.....	37
Articolo 28 – Rimborsi e compensazioni.....	37
Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela.....	38
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	38
Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	38
Articolo 31 - Entrata in vigore.....	39
ALLEGATI.....	40
Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale.....	40
Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale.....	42
Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza.....	44
Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale.....	46

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)-Abrogato.....	47
Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	48
Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche	49
Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche.....	50
Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)	51
Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (soppresso)	53
Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (soppresso)	54
Allegato 12 – Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Urbani (soppresso)	55
Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali.....	56
Allegato 14 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico.....	57
Allegato 15 – Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani (soppresso)	60

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in conformità all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore individuato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, secondo le modalità indicate nel contratto di affidamento.
4. Il soggetto gestore è qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa, ivi compresa l'effettuazione delle attività di controllo e la comminazione delle sanzioni, di cui al successivo articolo 25.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, ovvero il produttore iniziale o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) Soggetto Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro–lattine, oppure plastica-lattine, oppure vetro-lattine-plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- j) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- k) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- l) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. bb) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- q) bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- t) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, e successive modifiche e integrazioni;
- u) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, quali, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- v) rifiuto secco riciclabile: rifiuto dal quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;

- x) rifiuto vegetale: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- y) utente: chiunque occupa, possiede o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- z) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- aa) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- bb) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- cc) utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- dd) utenze domestiche condominiali: utenze domestiche che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, compreso il rifiuto secco non riciclabile, di un contenitore comune utilizzato da più utenze;
- ee) sportello per utenti: ufficio predisposto e attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira e consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- ff) parte fissa della Tariffa: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- gg) parte variabile della Tariffa: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- hh) Centro di Raccolta (o Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata): area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e delle raccolte "finalizzate" di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
- ii) Zone di servizio (Standard, Forese e Centro Storico): le zone del territorio comunale nelle quali il servizio è fornito con frequenze e modalità diverse in funzione delle caratteristiche territoriali e urbanistiche, della densità abitativa e della concentrazione di attività produttive o commerciali.

Articolo 3- Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione integrata dei Rifiuti Urbani è svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore, individuato ai sensi del Capo III del D.Lgs 152/2006, e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto ovvero:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del suddetto D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c. d. ed e.
 - g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2);
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4- Soggetto attivo

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
4. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

Articolo 5- Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Non sono soggetti al pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche ai fini della determinazione della relativa classe dimensionale:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi o completamente prive di arredi, attrezzature o macchinari, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed e breakfast, e attività similari;

- e) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - h) parti di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico – sportiva, sia competitiva che amatoriale; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - i) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
4. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o certificata a seguito di attività di verifica del Soggetto Gestore.
 5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 6. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo.
 7. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative;
 8. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può, in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. L'amministratore è comunque tenuto a presentare, nei termini dell'articolo 22 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato
 9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque,

- dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
 4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
 5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
 6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
 7. Sono irrilevanti eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
 8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
 9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al soggetto gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale media l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati. Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio di cui all'art. 23

producono i loro effetti secondo quanto disciplinato ai commi 12), 15), 16) e 17) del medesimo articolo.

- 2.bis - In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 23 comma 1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
3. E' istituito il deposito cauzionale in carico agli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. (abrogato)
5. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici ovvero alla dichiarazione di attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a quattro persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 23 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari ad una persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;.
 - e) Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche determinando la consistenza del "nucleo familiare" pari a quattro persone ma tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione subbase annua.
6. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al soggetto gestore dei rifiuti le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati, senza alcun aggravio di costi per il Comune e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Gli altri uffici comunali in possesso di informazioni rilevanti ai fini della gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, quali, ad esempio, rilascio di licenze o autorizzazioni allo svolgimento di attività economiche, le trasmettono al soggetto gestore dei rifiuti con cadenza mensile.
7. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulta nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri

ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei residenti, altrove domiciliati, per motivi di studio o lavoro che comportino l'assenza dalla residenza per almeno nove mesi all'anno.

8. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
- 8-bis Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modificazioni della composizione del nucleo familiare, le modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile. Le variazioni decorrono in base a quanto previsto dall'articolo 23 del presente regolamento.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

Articolo 8- Gettito della Tariffa corrispettiva e criteri di redazione del piano finanziario

1. La Tariffa corrispettiva è determinata in modo tale che il suo gettito garantisca la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per tutte le attività in esso rientranti.
2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è determinato sulla base delle modalità previste dal "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" (per brevità MTR) introdotto con la delibera ARERA 443/2019.
3. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, sono approvate con deliberazione del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dal MTR approvato da Arera.
6. (Abrogato).

7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. (Abrogato).
11. (Abrogato).

Articolo 9 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni o le esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 comma 3.
3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, o diverso specifico provvedimento del soggetto competente, determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva di cui al presente Regolamento, per "dotazione standard" si intende
 - a. Per le raccolte di rifiuto secco non riciclabile, di carta, di rifiuto organico e di vetro sia per le utenze domestiche che non domestiche:
 - i. Zone Standard e Forese:
 1. un contenitore grigio da l. 120;
 2. un contenitore azzurro da l. 120;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. un contenitore grigio da l. 30;
 2. un contenitore azzurro da l. 30;
 3. un contenitore marrone da l. 25;
 4. un contenitore verde da l. 120;
 - b. Per la raccolta di plastica e lattine (previo utilizzo di sacchetti in plastica):
 - i. Zone Standard:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
 - ii. Zone Centro Storico:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 110 per le utenze domestiche;

2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 1.100 per le utenze NON domestiche;
- iii. Zone Forese:
 1. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 220 per le utenze domestiche;
 2. una volumetria di esposizione fino a un massimo di l. 2.200 per le utenze NON domestiche.
4. Fermo restando che ai fini del calcolo tariffario della singola utenza la “dotazione standard” è quella definita al precedente comma 3), nei condomini composti da almeno 6 unità abitative, allo scopo di ottimizzare le modalità di raccolta, la dotazione per le sole raccolte differenziate di carta ed organico è composta da contenitori di maggior volumetria ad uso comune. Il Gestore, valutate le esigenze di servizio, determina il numero e la volumetria dei contenitori da utilizzare per le raccolte differenziate, in sostituzione di quelli singoli, proporzionalmente alle utenze presenti nel condominio. La richiesta di contenitori ad uso comune per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato, con la conseguente creazione di una “utenza condominiale domestica”, è disciplinata dall’art. 15 del presente regolamento.
5. Ciascun utente è tenuto al ritiro della “dotazione standard”, riferita alla zona nella quale l’utenza è ubicata, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti per l’applicazione della Tariffa indicati all’articolo 5. L’obbligo di ritiro della “dotazione standard” è comunque limitato ai contenitori necessari per la fruizione dei servizi di raccolta porta a porta concretamente attivati dal gestore nella zona ove è ubicata l’utenza. Per l’utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall’organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell’utenza con oneri a carico dell’utenza stessa.
- 5-bis L’utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell’utente. L’utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall’effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L’utente domestico è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 30 giorni dalla richiesta di cessazione del servizio riconsegnando i contenitori, debitamente svuotati e ripuliti di rifiuti, presso i Centri di Raccolta. L’utente non domestico è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 30 giorni dalla richiesta di cessazione del servizio concordando col Gestore le modalità di riconsegna.
6. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa sulla base dei criteri individuati al comma 1 del presente articolo. Qualora l’utenza domestica richieda al Soggetto Gestore contenitori per il rifiuto secco non riciclabile oltre lo standard massimo assegnabile nella zona di appartenenza, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.

7. Nel caso di utenze non domestiche con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
8. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati all'Allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
9. Sulla base di documentate necessità gestionali, rilevate anche a seguito di richiesta dell'interessato, il gestore può fornire, al singolo utente, in deroga a quanto previsto dal comma 5, una dotazione difforme da quella standard, quali, ad esempio, contenitori di volumetria inferiore. Resta fermo che, ai fini del calcolo tariffario, la dotazione standard è quella indicata al comma 3.

Articolo 10 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'Allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;
 - d) Per le utenze non domestiche: per eventuali servizi aggiuntivi ovvero richiesta di maggiore frequenza sui servizi ordinari, alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 11- Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione

alle modalità di conferimento e alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.

4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati e addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti ad anno con riferimento a ciascun contenitore per il rifiuto secco non riciclabile in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile così come definito all'articolo 9 comma 3 lett. a);
- c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente tiene conto delle variazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento di ciascuna fattura emessa.
6. Per le utenze domestiche di cui all'articolo 7, comma 5, lettere c) e d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a). Tali utenze non sono altresì tenute al ritiro della "dotazione standard" previsto all'articolo 9 comma 3.
7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Gestore del Servizio.
8. Per gli utenti ai quali sia stata elevata sanzione per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti urbani, la parte variabile della Tariffa annuale è commisurata ad un numero pari a 12 svuotamenti, comprensivi di quelli effettivamente eseguiti, per il contenitore di volumetria minore a disposizione fatta salva la volumetria minima di lt. 120. Nel caso di mancanza di contenitori assegnati, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza in zona standard
9. Al fine di disincentivare l'abbandono ed il "turismo dei rifiuti", per le utenze domestiche, ad esclusione di quelle di cui all'art. 6. comma 5, lett. c) e d), che non abbiano effettuato alcun vuotamento del contenitore per rifiuto secco non riciclabile, ad esclusione di quelli assegnati sulla base degli artt. 15 e 16, nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, i volumi considerati ed addebitati d'ufficio di cui al comma 4, lett. a) del

presente articolo sono maggiorati del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente. Per le utenze domestiche alle quali sia stato riconosciuto, nell'anno di fatturazione, il cosiddetto "bonus sociale rifiuti", è comunque dovuta la maggiorazione dei volumi prevista dal presente comma qualora sia verificata l'assenza di vuotamenti nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza. Per le utenze non domestiche che non abbiano effettuato alcun vuotamento dei contenitori a disposizione, ad esclusione di quelli assegnati sulla base dell'art. 16, per rifiuto secco non riciclabile nell'anno di fatturazione ed in quello precedente, ovvero nei precedenti 24 mesi in caso di fatturazione di fine ciclo a seguito di cessazione dell'utenza, le quantità previste dal comma 4, lett. b) del presente articolo sono maggiorate del 50%, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per le utenze non domestiche, la Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, le superfici utilizzate hanno con diverse destinazioni quali, ad esempio, area espositiva, commerciale, deposito.
2. Sono associati all'utenza principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessorie alla stessa, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

Articolo 13 - Definizione di locali tariffabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. La superficie assoggettabile alla Tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C) del D.P.R. n. 138 del 1998. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'articolo 9, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'Allegato.
3. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.

Articolo 13- bis – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti o parte dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i propri rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione:
 - a) della parte variabile della tariffa di cui artt. 10 e 11 del presente regolamento;
 - b) della parte fissa "volumetrica" di cui all'art. 9, comma 1, lett. b).Le suddette utenze non domestiche sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa "dimensionale" relativa alla superficie occupata dall'utenza.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 13- ter– Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 13-bis, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore del servizio utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. Limitatamente all'anno 2021, viste le scadenze stabilite dal D.L. 22 marzo 2021 n. 41 convertito con L. 21 maggio 2021 n. 69 e le modifiche al presente Regolamento intervenute successivamente, le comunicazioni già inviate entro il 31 maggio possono essere integrate e perfezionate, anche su richiesta del Gestore, entro il 30 settembre 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello fornito dal gestore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - ✓ il Codice Cliente ed il Codice Contratto dell'utenza alla quale si riferisce la domanda;
 - ✓ l'ubicazione degli immobili di riferimento;
 - ✓ il codice ATECO principale;
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti urbani che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

- ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
- ✓ l'impegno a restituire tutte le attrezzature pubbliche in uso quali, contenitori, cassoni e containers;
- ✓ il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore del Servizio, fatte salve ulteriori indicazioni del medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa e della parte fissa volumetrica è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Gestore del Servizio, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 6.
6. Le utenze non domestiche che conferiscono tutti o parte dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o al riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - e) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 - f) Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese

al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso.

- 6 bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
7. Gli enti e i soggetti all'uopo deputati (ARPAE, GEEV, ecc.) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tariffa Corrispettiva dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile e la parte fissa volumetrica sono escluse e sono soggette a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal comma 6 del presente articolo, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore del Servizio provvede al recupero di quanto indebitamente escluso dalla tariffazione.
9. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo non si applica l'obbligo, nonché la relativa sanzione, di ritiro della "dotazione standard" previsto all'art. 9 comma 5.
10. A pena di decadenza dei benefici previsti, la restituzione di tutte le attrezzature fornite dal Gestore, in carico all'utente come previsto al precedente comma 2, deve avvenire, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, nei 30 giorni antecedenti al 1° gennaio dell'anno a partire dal quale è prevista l'uscita dal servizio pubblico.

Articolo 14 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di apposita autocertificazione secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed ha effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. L'istanza di autocertificazione deve prevedere l'impegno da parte dell'utente a compostare la frazione organica prodotta e l'esplicito consenso ad accettare le necessarie verifiche o controlli da parte del Gestore. La conferma della richiesta di riduzione comporta l'obbligo di restituzione, da parte dell'utente, del contenitore per i rifiuti organici previsto nella "dotazione standard" di cui all'art. 8 comma 3 del presente regolamento. All'utente privo del contenitore per rifiuti organici per le modalità previste dal presente articolo non si applica la sanzione per "Mancato ritiro entro i termini della dotazione standard" prevista all'art. 25 comma 2. L'utente è comunque autorizzato al conferimento di rifiuti organici difficilmente compostabili presso i Centri di Raccolta.

3. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa comunicazione di variazione.
4. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 23, è tenuto a verificare annualmente almeno il 5% delle utenze che praticano il compostaggio domestico.
5. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico descritte all'allegato 14 "Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico".

Articolo 15 – Utenze condominiali domestiche

1. Le utenze condominiali domestiche, così come definite al comma 2 del presente articolo, hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune, per il conferimento del rifiuto secco indifferenziato, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unità alloggiative adibite a civile abitazione. Il Gestore del Servizio determina il numero e la volumetria dei contenitori da assegnare sulla base degli occupanti le unità alloggiative. L'attivazione del servizio è subordinata al rispetto delle condizioni dettate da tutti i commi del presente articolo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva sono considerate utenze condominiali domestiche quelle per le quali sussiste l'obbligo della nomina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 9 (nove) unità alloggiative adibite a civile abitazione.
3. Il condominio deve essere ubicato all'interno dell'area nella quale il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene a cadenza quindicinale con dotazione, all'utenza domestica, di contenitore standard (120 litri).
4. Il condominio è tenuto a deliberare la richiesta di adozione del contenitore comune con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell'edificio, limitatamente alle sole unità alloggiative adibite a civile abitazione e relative pertinenze.
5. Nella delibera di cui al comma 4 deve emergere espressamente l'indicazione della volontà della maggioranza sopra indicata dei condomini, nonché l'elenco di tutte le anagrafiche dei condomini come da schema riportato all'Allegato 14.
6. La fornitura del servizio alle utenze condominiali tramite contenitore comune non può avere durata inferiore a 12 mesi dalla data della prima attivazione. Eventuali modifiche alla compagine condominiale, quali i cambi di proprietà o l'ingresso di nuovi condomini, non determinano l'interruzione del suddetto periodo di fornitura minima del servizio. Il servizio è tacitamente prorogato di anno in anno.

E' possibile recedere dal servizio previa presentazione di un nuovo atto deliberativo approvato nelle stesse forme di cui al comma 4.

La richiesta di recesso dal servizio deve essere inoltrata entro il 30 ottobre per consentire al gestore il ripristino, entro 60 giorni, della dotazione standard, ovvero dei bidoni individuali di 120 litri. Per il ritiro e/o la consegna dei contenitori, a seguito della richiesta di attivazione o di revoca del servizio inoltrate dal condominio, il gestore applicherà le tariffe relative alla sostituzione dei contenitori, vigenti al momento della richiesta.

Al momento dell'attivazione del servizio il Gestore si impegna a concordare con congruo preavviso un appuntamento per la consegna del contenitore comune e il contestuale ritiro dei contenitori individuali di tutti i condomini che ne fossero già in possesso.

In caso di mancata riconsegna del contenitore individuale si applica la medesima sanzione prevista all'art. 24, comma 1, per il mancato ritiro entro i termini della "dotazione standard".

7. In caso di recesso dal servizio, per il ripristino della dotazione standard individuale, il Gestore si impegna a ritirare il contenitore comune condominiale. E' fatto obbligo a ciascun condomino di ritirare contestualmente il bidone individuale.
8. La richiesta di attivazione del servizio deve essere inviata al Soggetto Gestore completa di:
 - a) delibera di assemblea condominiale;
 - b) Allegato 13 compilato con tutti i riferimenti anagrafici del condominio e dei condomini.
9. Eventuali sanzioni per un utilizzo improprio dei contenitori comuni, applicabili ai sensi del vigente Regolamento del Servizio, saranno irrogate al rappresentante legale del condominio.

Articolo 16 - Condizioni di agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Per le utenze domestiche in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa in funzione delle quantità conferite, è prevista un'agevolazione pari al 90% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite il contenitore appositamente fornito dal Gestore.
2. Per le utenze non domestiche quali, a titolo d'esempio, case di cura, case di riposo, ospedali, studi medici e pediatrici, alle quali, a seguito di apposita richiesta documentata, il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
3. Per le utenze non domestiche appartenenti alle classi 1 e 9 elencate all'Allegato 5 del presente Regolamento, alle quali il soggetto Gestore abbia consegnato uno o più contenitori per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannoloni o pannolini pediatrici, è prevista un'agevolazione pari al 50% della parte variabile della Tariffa calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b) riferita ai quantitativi di rifiuto conferiti tramite i suddetti contenitori.
4. In via sperimentale e per il solo anno 2017, al fine di promuovere le nuove modalità di svolgimento del servizio e incentivare le utenze che adottano un comportamento virtuoso, per le utenze domestiche che nell'arco dell'intero anno 2017 abbiano effettuato un numero di vuotamenti non superiori ai minimi previsti dagli articoli 9 e 10 e per le quali l'importo della Tariffa risulti superiore di almeno € 30,00 rispetto alla TARI pagata nell'anno 2016, riproporzionata su base annua, è prevista la restituzione del 50% della quota eccedente oltre i 30 euro. A tal fine, gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole utenze già assoggettate alla Tari nel territorio comunale nell'anno 2016.
5. In via sperimentale e per il solo anno 2017, ai fini di consentire alle utenze non domestiche di valutare correttamente la dotazione dei contenitori richiesti per una corretta gestione dei propri rifiuti da conferire tramite il servizio di raccolta puntuale, è applicata la riduzione del 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la Tariffa corrispettiva e la Tari calcolata per l'intero anno 2016. Gli importi calcolati di Tari e Tariffa Corrispettiva a cui fare riferimento, devono intendersi al netto di Iva e addizionale provinciale. La riduzione si applica alle sole

utenze già assoggettate alla Tari, per le quali la differenza suddetta rispetti uno dei seguenti criteri:

- a. aumento compreso fra Euro 200,00 ed Euro 300,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 200%;
 - b. aumento compreso fra Euro 300,00 ed Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 100%;
 - c. aumento maggiore di Euro 500,00 e contestuale aumento percentuale sulla Tari di almeno il 50%.
6. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
 7. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.
 8. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
 9. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
 10. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
 11. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
 12. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
 13. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
 14. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

1. Il presente articolo disciplina l'applicazione della Tariffa per i nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni:
 - a) sono residenti nel Comune;
 - b) costituiscono utenza domestica;
 - c) inseriti nello stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a tre anni e sei mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta".
2. Sono esclusi coloro che, indipendentemente dal titolo e dalle autorizzazioni di legge, di fatto ospitano bambini di età inferiore a tre anni e sei mesi, dietro corrispettivo o contribuzione.
3. Gli utenti che intendono accedere all'iniziativa devono fare domanda al Soggetto Gestore utilizzando l'apposito modulo.
4. Il Soggetto Gestore ha la facoltà di consegnare uno speciale contenitore per ciascun bambino di età inferiore a tre anni e sei mesi appartenente al medesimo nucleo familiare per il conferimento del solo rifiuto secco non riciclabile costituito da pannolini pediatrici "usa e getta" ed utilizzabile secondo le modalità previste per la gestione della medesima tipologia di rifiuto; il contenitore è assegnato esclusivamente al nucleo familiare interessato e non potrà essere manomesso o ceduto a terzi.
5. Il servizio di raccolta non sarà eseguito:
 - a) in presenza di contenitori diversi da quelli regolamentari;
 - b) in caso di riscontro di manomissioni degli stessi;
 - c) in presenza di rifiuti diversi da pannolini pediatrici "usa e getta".
6. Al venir meno delle condizioni indicate all'articolo precedente, l'utente o gli aventi causa sono tenuti a restituire al Soggetto Gestore i contenitori entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. La parte variabile della Tariffa, applicata sullo specifico contenitore di cui ai commi precedenti in relazione ai vuotamenti dello stesso, è corrisposta nella misura del 10%.
8. Con la richiesta di accesso all'iniziativa l'interessato autorizza l'esecuzione di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e ad altri Regolamenti comunali interessati.
9. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta:
 - a) l'automatica cessazione del beneficio e il ritiro dello specifico contenitore assegnato;
 - b) l'applicazione della Tariffa variabile ordinaria sui vuotamenti effettuati con lo specifico contenitore nel periodo di riferimento in cui il mancato rispetto è stato rilevato;
 - c) l'applicazione di una quota fissa aggiuntiva, relativa al periodo di riferimento, come previsto all'art. 9 comma 6;
 - d) eventuali sanzioni di cui ai Regolamenti vigenti ove previste.

Articolo 18- Incentivo per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta

1. Allo scopo di favorire una corretta raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, è istituito un incentivo, per i soli utenti domestici, che conferiscono determinate frazioni di rifiuti ad esclusione di quelle per le quali è istituito il servizio di raccolta con cassonetti stradali o domiciliare Porta a Porta. L'importo del suddetto incentivo, riconosciuto alla singola utenza, non potrà comunque superare l'ammontare della parte variabile prevista all'art. 11 comma 4.

2. Allo scopo di promuovere la riduzione all'origine dei rifiuti indifferenziati è istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano presidi "pseudo-sanitari" riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso, quali, a titolo d'esempio, i pannolini pediatrici lavabili, le coppette mestruali riutilizzabili ecc.
3. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, favorendo il riutilizzo degli imballaggi usati, visto il Decreto 3 luglio 2017 n. 142, è istituito un incentivo, a favore delle sole utenze non domestiche, che aderiscono alla sperimentazione disciplinata dal Decreto suddetto.
4. Al fine di favorire la prevenzione nella produzione di particolari frazioni di rifiuti, è istituito un incentivo, per le sole utenze non domestiche costituite come Onlus, che svolgano attività di raccolta e riutilizzo di beni a fine vita quali, a titolo di esempio, i capi d'abbigliamento usati.
5. Il Soggetto Gestore, nella predisposizione annuale del Piano Finanziario, tiene conto dell'importo dei suddetti incentivi.
6. L'importo degli incentivi e le modalità di suddivisione degli stessi tra i singoli utenti sono determinati con atto di Giunta Comunale. Con lo stesso atto la Giunta Comunale determina le modalità di presentazione dei necessari documenti di richiesta degli incentivi da parte degli utenti.

Articolo 18- bis – Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 18 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art. 23; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 2542 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori all'intera parte variabile della Tariffa medesima.

Articolo 19 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. Qualora siano attivati servizi specifici quali, a mero titolo d'esempio, spazzamento manuale e/o meccanizzato, è dovuta una Tariffa commisurata al servizio reso per manifestazioni e

- spettacoli viaggianti, per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedano occupazioni di impianti sportivi, quali lo stadio comunale, palasport e simili, o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, quali giostre e circo, sono assoggettati alla Tariffa puntuale con pagamento anticipato, rapportato alla superficie ed alla durata dell'occupazione.
 3. Il costo relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e fiere patrocinate dal Comune, in deroga all'articolo 19, comma 1, è inserito nel Piano finanziario.

Articolo 20 – Mercati (abrogato)

Articolo 21 – Servizi complementari

1. Il Soggetto Gestore potrà fornire - a domanda individuale e previo pagamento di un corrispettivo da parte del richiedente - servizi complementari e integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni:
 - a) per servizi complementari e integrativi rispetto alla ordinaria gestione della Tariffa;
 - b) con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani che, a seguito di idonea valutazione tecnica necessiti di particolari tecniche di raccolta.
3. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.
4. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati distintamente nel Piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 8.
5. Qualora i servizi complementari previsti dal presente articolo, siano originati da necessità di servizio, quali, a titolo d'esempio, il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini.

Articolo 22 – Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali delle province (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 23 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente articolo 6, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore la variazione, l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 90 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. La Comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
 - 1-bis In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1), le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come previsto al precedente art. 12-ter, devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge n. 41 del 2021, entro il 30 giugno di ciascun anno.
 2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Soggetto Gestore o, se inviata tramite telefax e indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
 - 2-bis Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere inoltrate a mezzo posta, fax, email o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.
La data di invio della comunicazione è:
 - a) per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - b) per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - c) per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica.
- La data di ricevimento della comunicazione è:
- a) per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta. Nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - b) per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - c) per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione.
3. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di

cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente articolo 7, comma 7.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno ed il numero telefonico, ove esistente.
9. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - i. per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - ii. per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, in aggiunta:
 - i. per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - ii. per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
10. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copiacartacea.
11. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;

- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
12. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
13. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (ad esempio allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
14. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
15. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2-bis, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1) del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
16. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1) del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano unincremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
17. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come previsto al precedente art. 12-ter, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

18. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore.

Articolo 23-bis Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispose specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente;
 - c) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - g) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - h) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - i) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2) purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti, e le richieste scritte di informazioni e ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 24 - Controllo

1. Il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Gestore designa il Funzionario incaricato cui spettano i compiti e i poteri di gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici od incaricati, alle dirette dipendenze del Gestore del servizio, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sull'applicazione del corrispettivo da parte del Gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 del "Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazione dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con delibera Atersir CAMB/2018/34 del 19 aprile 2018, è introdotta, ai fini delle attività di accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, la figura dell'Agente Accertatore. I requisiti richiesti, i percorsi di formazione e aggiornamento, le competenze nonché le modalità di nomina degli Agenti accertatori sono quelle previste dal suddetto regolamento Atersir CAMB/2018/34.

Articolo 25- Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:
 - a) 30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;
 - b) 50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - c) 100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;
 - d) minimo di € 80 e massimo di € 500 per il mancato ritiro della "dotazione standard" come previsto dall'art. 9 comma 5.
2. La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
3. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta..
4. Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio.
5. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le

modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 26- Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento del documento di riscossione deve essere effettuato entro i termini indicati nel medesimo utilizzando una delle modalità messe a disposizione dal Gestore. Il Gestore è tenuto a garantire almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione e a mettere a disposizione almeno i seguenti canali di pagamento:
 - a) versamento presso gli sportelli postali;
 - b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c) domiciliazione bancaria o postale;
 - d) carte di credito;
 - e) assegni circolari o bancari.Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dallo stesso per l'utilizzo di detta modalità.
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Tale termine deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.
3. Il documento di riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, il documento di riscossione può essere spedito su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. I documenti di riscossione sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In ogni caso, trascorsi inutilmente almeno 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata nel documento di riscossione inviato all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata nel documento di riscossione pari al vigente tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Qualora l'utente non domestico non provveda al pagamento di n. 3 fatture, o non provveda al pagamento del sollecito di cui al presente articolo, il gestore è

autorizzato al ritiro degli eventuali contenitori eccedenti lo standard previsto dall'art. 9, comma 3.

6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.

Articolo 27 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente. Il documento di riscossione è inviato dal Gestore almeno una volta all'anno secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo integrato in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) di cui alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif e s.m.i.

Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:

1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;

2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;

- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;

- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;

- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale

2. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno.
3. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, POS e carte telematiche. Per l'attivazione, disattivazione e variazione dei dati riguardanti la domiciliazione bancaria, è necessario rivolgersi al Gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
6. *(abrogato)*

Articolo 27-bis Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 27:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4) non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1), lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Gestore.

Articolo 28 - Rimborsi e compensazioni

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'Articolo 23-bis evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
- 1-bis In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a venti (20) euro.
2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli

utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.

3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento mediante richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, con le modalità di cui all'art. 23- bis. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso entro centoventi giorni lavorati dalla data ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

Articolo 29 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 23-bis.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 31 - Entrata in vigore

4. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017.

ALLEGATI

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

TFd(n) = parte fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

N(n) = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

Ka(n) = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b):

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lett. a) e b) (€);

Qtot = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE
DOMESTICHE
(RACCOLTA CONDOMINIALE CON CONTENITORE COMUNE)**

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile a un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(S) = \frac{Cfd}{\sum_s Ks(S) \cdot N(S)} \cdot Ks(S)$$

con

Tfnd(S) = Tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€);

Cfd = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€);

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'Allegato 7;

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica;

Ks(S) = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'Allegato 8.

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfs}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \geq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

Tfnd(V) = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

Cfs = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€);

V(v) = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

K(v) = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

N(v) = numero di contenitori con volume “v”;

Vmin = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L).

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{K(v) \cdot N(v) \cdot V} \cdot K(v) \cdot V$$

se: $V \geq V_{min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6;

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'Allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L).

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco non riciclabile	Articolo 11
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all' Allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizi aggiuntivi (ad es. carta, cartone, organico, plastica, vetro)	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica	Frazioni riciclabili	Lettura dello	Volume vuotato(*) per peso

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
singola	servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	svuotamento da trasponder	specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 10
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato(*) per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all' Allegato 10

(*) Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare e della zona di servizio.

$$K_a = K_{a1} \times K_{a2}$$

Utenze Domestiche	Ka1	Ka1
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,35	1,25
2	0,75	1,15
3	0,85	1,25
4	0,90	1,30
5	0,80	1,50
6	0,86	1,60

Ka2 (v) legato alla zona		
Zona servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone Forese	0,50	1,00
Zona Centro Storico	1,00	2,00

Kb= coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare

Utenze Domestiche	Kb rapporto	Kb rapporto
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,50	1,00
2	1,25	1,80
3	1,45	2,10
4	1,65	2,40
5	2,00	2,90
6	2,35	3,40

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99 (assimilazione rifiuti speciali - Art. 3 comma 7)-Abrogato -

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

K(cf)		
categoria di costi attribuibili alle non domestiche	min	max
(A) costi attribuibili alla componente dimensionale	0,50	7,00
(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,25	3,00
(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili	0,05	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$S \leq 50$
Classe 2	$50 \leq S < 100$
Classe 3	$100 \leq S < 150$
Classe 4	$150 \leq S < 250$
Classe 5	$250 \leq S < 450$
Classe 6	$450 \leq S < 800$
Classe 7	$800 \leq S < 2000$
Classe 8	$2000 \leq S < 5000$
Classe 9	$5000 \leq S < 10000$
Classe 10	$10000 \leq S < 20000$
Classe 11	$S \geq 20000$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
categoria di superficie (base mq)	min	max
$S \leq 50$	0,01	0,30
$50 \leq S < 100$	0,02	0,40
$100 \leq S < 150$	0,02	0,80
$150 \leq S < 250$	0,04	1,40
$250 \leq S < 450$	0,06	1,80
$450 \leq S < 800$	0,10	2,60
$800 \leq S < 2000$	0,25	3,40
$2000 \leq S < 5000$	0,30	4,20
$5000 \leq S < 10000$	0,35	5,00
$10000 \leq S < 20000$	0,40	8,00
$S \geq 20000$	0,45	14,00

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori K1(v), alla tipologia di rifiuto (riciclabile e non riciclabile) raccolto K2(v) e alla zona di servizio K3(v) per la determinazione del K(v) secondo la formula:

$$K(v) = K1(v) \times K2(v) \times K3(v)$$

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO contenitore (riciclabile)	min	max
25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
100	1,100	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,050	0,500
2500	0,100	0,500
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,050	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
30000	0,050	0,250
Pressa ≥ 20 mc	0,050	0,250

K1(v) legato al tipo contenitore		
TIPO cont. (NON riciclabile)	min	max

25	1,300	1,800
30	1,127	1,511
40	1,127	1,511
50	1,127	1,511
120	0,920	1,300
240	0,811	1,100
360	0,737	1,050
660	0,632	0,935
1100	0,550	0,800
1700	0,334	0,550
cartone < 0.5 mc mano centro st.	0,632	0,935
cartone < 2 mc mano	0,155	0,421
Ecocentro (1 mc giorno)	0,100	0,500
2500	0,100	0,350
5000	0,100	0,350
7500	0,100	0,350
10000	0,100	0,350
15000	0,100	0,350
20000	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250
← servizio su chiamata →	0,050	0,250

K2 (v) legato al materiale raccolto		
Tipo contenitore	min	max
Carta	0,000	0,970
Vetro	0,000	0,015
Plastica-lattine	0,000	0,225
Vetro - plastica – lattine	0,075	0,745
Umido	0,650	3,285
Vegetale	0,035	0,345
Altre raccolte	0,115	1,170
Racc. incentivante Carta su chiamata	0,155	1,575
Vegetale Cimiteri	0,005	0,070
Stoviglie Usa e Getta	0,060	0,600
Raccolta su chiamata	0,175	1,750
Secco	0,445	2,250

K3 (v)		
Zona servizio	min	max
Zona Urbano - servizio standard	1,00	1,00
Zona Forese - servizio standard	0,50	1,00
Zona Urbano - servizio commerciale	1,00	2,00
Zona Forese - servizio commerciale	1,00	1,50
Zona Centro Storico - servizio standard	1,00	4,00
Zona Centro Storico - servizio commerciale	1,00	4,00

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo presuntivo (soppresso)

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali (soppresso)

Allegato 13 – Utenze Domestiche Condominiali

Schema per la raccolta dei dati anagrafici del condominio e dei cittadini per l'attivazione del contratto in tariffazione puntuale con contenitore comune condominiale.

Condominio:

- Denominazione Condominio
- Codice Fiscale
- Via, civico, Comune
- Amministratore
- Riferimento Telefonico
- email

Condomini (utenze domestiche residenti):

Nome e Cognome

- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Numero componenti nucleo familiare
- Matricola contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari ad uso domestico non residenti (case a disposizione o seconde case)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Codice Utente Igiene Ambientale
- Recapito telefonico - cellulare
- Matricola eventuale contenitore rifiuto secco non recuperabile

Unità immobiliari non assoggettate (prive di servizi di rete o completamente prive di arredi)

- Nome e Cognome Proprietario
- N. interno
- Recapito telefonico - cellulare

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolci (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;

- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12 – 15
Scarti da giardino misti	20 – 60	Scarti dell'orto	11 – 13

Foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
Trucioli di legno	120	Corteccia	100 – 150
Carta e cartone	120 – 500	Paglia	100
Pollina	10 – 18	Letame bovino	20
Letame di cavallo	20 – 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica, evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività

microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo.

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica.

